



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

ORDINANZA

AREA POLIZIA LOCALE \ RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

N. 63-23 del 6 novembre 2023

Oggetto:

LOCALITÀ PIADENA - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA DOSSO – DIVIETO DI SOSTA NEI GIORNI DI MARTEDÌ, DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 14:30 – IN CONCOMITANZA CON IL MERCATO SETTIMANALE.

Settore/Servizio:

Area Polizia Locale

					
Unione Lombarda dei Comuni di		Comune di	Unione Lombarda Terre di Pieve e Castelli		
CALVATONE	TORNATA	PIADENA DRIZZONA	TORRE DE'PICENARDI	ISOLA DOVARESE	PESSINA CREMONESE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
AGGREGAZIONE COMUNALE ACI 12
 (Provincia di Cremona)

Piadena Drizzona, lunedì 06 novembre 2023

ORDINANZA N. **63/23**

LOCALITÀ PIADENA - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA DOSSO – DIVIETO DI SOSTA NEI GIORNI DI MARTEDÌ, DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 14:30 – IN CONCOMITANZA CON IL MERCATO SETTIMANALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

VISTA l'ordinanza n. 888 del 03/09/2011 con la quale viene regolata la viabilità in occasione del mercato settimanale del martedì;

CONSIDERATO che, in tali giornate, la Via Dosso assorbe gran parte dei flussi veicolari che vengono deviati a seguito della chiusura della Via Cavallotti;

CONSIDERATA inoltre che la presenza del plesso scolastico "Sacchi" attrae un'utenza debole della strada, che va particolarmente tutelata;

SENTITE le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Dott. Priori e Vice-Sindaco Di Cesare, in merito ad un riesame della situazione viaria intorno all'istituto Sacchi;

RAVVISATA la necessità garantire maggiore sicurezza agli utenti della Strada, e soprattutto agli utenti deboli che gravitano intorno al plesso scolastico;

AVUTE presenti le caratteristiche delle strade e delle relative pertinenze nonché del traffico che vi si svolge;

RAVVISATA pertanto la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di disciplinare la circolazione veicolare statica e dinamica nella strada comunale denominata VIA DOSSO, interessata dal mercato settimanale;

VISTI gli art. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza n.66 del 27/10/2022 con la quale veniva istituita la disciplina sperimentale della circolazione stradale in un tratto di via dosso con divieto di sosta nei giorni di martedì, dalle ore 06:30 alle ore 14:30 – in concomitanza con il mercato settimanale nel periodo scolastico;

CONSIDERATO che tale provvedimento viabilistico si è rivelato efficace per decongestionare il traffico, con riscontri positivi da parte degli utenti della strada;

VISTO il Decreto sindacale n. 8 del 19/12/2022 di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile dell'Ufficio Unico di Polizia Locale ACI 12 al Vice-Commissario di Polizia Locale Dott. Armando Aversa per l'AREA POLIZIA LOCALE;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA

Che in località Piadena, nel tratto di strada comunale denominata VIA DOSSO, a partire dall'area d'intersezione con VIA CAVALLOTTI fino al civico n.31, sul lato prospiciente l'Istituto Comprensivo "G.M. Sacchi", dalle ore 06:30 alle ore 14:30, tutti i martedì in occasione del mercato settimanale in periodo scolastico (inizio settembre-fine giugno):

- **Sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli a servizio delle persone invalide.**

Sarà cura del personale preposto dall'Ufficio Tecnico comunale posizionare/rimuovere l'idonea segnaletica verticale/transennatura.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità/contrasto con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Firmato digitalmente

**Il Responsabile del Servizio
Vice-Commissario di Polizia Locale
Dott. Armando Aversa**

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Ai Titolari dei posteggi del mercato settimanale*
- *all'Ufficio Segreteria per la raccolta degli originali;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *alla locale Stazione dei Carabinieri;*